



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
EX Ufficio 3 DGSF

EX DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E SICUREZZA
ALIMENTARE E DELLA NUTRIZIONE
Ufficio 2

Registro – Classif: P-I.1.a.e/2024/15

- Regione Lombardia Direzione Generale Welfare UO
Veterinaria
welfare@pec.regione.lombardia.it
marco_farioli@regione.lombardia.it
mario_chiari@regione.lombardia.it

- Regione Piemonte Direzione Sanità Settore
Prevenzione e Veterinaria
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it
bartolomeo.griglio@regione.piemonte.it
luca.picco@regione.piemonte.it

- Regione Emilia Romagna Servizio Prevenzione
Collettiva e Sanità Pubblica Area igiene degli alimenti e
sanità pubblica veterinaria
segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it
segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it
anna.Padovani@regione.emilia-romagna.it

- Coordinamento interregionale
saia@regione.veneto.it
m.brichese@regione.veneto.it

- Regioni e Province Autonome
Assessorati alla sanità Servizi veterinari

- IL.ZZ.SS.

- OO.EE.VV.RR.
c/o Regioni e P.A.

- CEREP c/o IZSUM
protocollo.izsum@legalmail.it

- COVEPI c/o IZSAM
protocollo@pec.izs.it

e, p.c.:
Commissario straordinario PSA
segrcspa@sanita.it; m.ruta@sanita.it

- Comando Carabinieri per la Salute

srm29424@pec.carabinieri.it

- CUFA - Comando Carabinieri Unità Forestali
Ambientali ed Agroalimentari - Ufficio OAIO
frm42541@pec.carabinieri.it; ufaoaio@carabinieri.it
ffr43019@pec.carabinieri.it
alessandro.bettosi@carabinieri.it

- Stato Maggiore della Difesa Ispettorato Generale della
Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it
cu.veterinario@igesan.difesa.it
paolo.dibona@smdnc.difesa.com

MASAF – Dip. politiche europee e internazionali e
sviluppo rurale
aoo.disr@pec.masaf.gov.it
s.davanzo@masaf.gov.it

- ISPRA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

- DOHRI

- Ufficio 3 ex SEGGEN

- ex DGSAF Uff. 1, 2, 6 e 8

- ex DGISAN Uff. 2

- Associazioni di categoria
(settore suinicolo DGSAF)
(settore carni DGISAN)

- FNOVI – ANMVI – SIVEMP

LORO SEDI

**Oggetto: Peste suina africana (PSA) – misure di controllo negli allevamenti suinicoli.
Aggiornamento e rimodulazione.**

Tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica della PSA nel nord Italia e del termine di validità della nota DGSAF prot. n. 25539 del 21 agosto 2024 come prorogata e modificata con le note DGSAF prot. n. 27652 del 16 settembre 2024, prot. n. 40332 del 10 ottobre 2024, e prot. 33046 del 8 novembre 2024, si rimanda a quanto disposto dai vigenti regolamenti europei e dall'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 5/2024 per i protocolli di gestione delle movimentazioni e per le misure di controllo e da quanto di seguito disposto in merito alla sorveglianza continua, alle notifiche dei sospetti e dei focolai confermati, all'indagine epidemiologica, al flusso dei campioni, alle raccomandazioni generali ed alle indicazioni di cui agli Allegati A, B, C e D, che ad ogni buon fine si riportano di seguito e si riallegano.

Resta ferma la necessità di un approccio improntato alla massima precauzione nel ricorso al regime derogatorio per le movimentazioni, oltre che un elevato livello di attenzione nella verifica delle condizioni previste per le concessioni delle deroghe ai divieti di movimentazione.

Sorveglianza continua.

Fatto salvo quanto previsto per le zone di protezione e sorveglianza dal Reg. (UE) 2020/687 (che prevale rispetto a quanto previsto nelle zone di restrizione (ZR) dal Reg. (UE) 2023/594 in caso di sovrapposizione), nelle ZR delle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, deve essere attuata una sorveglianza continua negli allevamenti suinicoli garantendo il campionamento in ciascun allevamento da ingrasso, su base settimanale, dei primi due suini morti di età superiore a 60 giorni o, in mancanza, di qualsiasi suino morto dopo lo svezzamento (superiore ai 20 Kg), in ciascuna unità epidemiologica, in applicazione a quanto previsto Reg. (UE) 2023/594. Negli allevamenti di suini da riproduzione dovrà essere garantito in aggiunta anche il campionamento di tutti i verri e le scrofe trovati morti.

Su tutto il territorio nazionale, in aggiunta ai campionamenti previsti dal Piano di sorveglianza nazionale per la PSA 2024, nel caso in cui all'arrivo delle partite al macello venga riscontrata una mortalità anomala superiore alla norma, si dispone il test per PSA su milza per gli animali venuti a morte durante il trasporto e quelli in attesa di macellazione. In attesa degli esiti diagnostici l'intera partita deve essere tenuta nei locali di sosta o quarantena oppure macellata separatamente garantendo il blocco/vincolo e la segregazione delle carcasse fino all'esito diagnostico.

In relazione al concetto di 'mortalità anomala superiore alla norma', si specifica che deve essere inteso come il riscontro, all'arrivo al macello e nel caso di partite (gruppo di animali scortato dal medesimo DDA) composte all'incirca 100-150 animali, di più di 2 capi venuti a morte durante il trasporto per le partite provenienti da zone di restrizione e più di 3 capi venuti a morte durante il trasporto per le partite provenienti da tutte le altre zone.

Su tutto il territorio nazionale è disposto in BDN il blocco condizionato dei documenti di accompagnamento (DDA o ex Mod.4) per suini sia verso allevamenti e strutture da vita che verso il macello con l'obbligo di validazione dei DDA da parte del servizio veterinario territorialmente competente subordinata all'esito favorevole dei controlli di cui alle vigenti disposizioni. Il CSN presso l'IZSAM provvede all'attivazione in BDN di tali procedure.

Notifiche dei sospetti e dei focolai confermati, indagine epidemiologica, flusso dei campioni.

In relazione alle notifiche in SIMAN, si raccomanda la tempestiva alimentazione del sistema sia dei sospetti che delle conferme, secondo le specifiche di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 136/2022, anche ai fini del rispetto degli obblighi di notifica dell'Italia nei confronti degli organismi sovranazionali (WOAH e UE). Similmente si raccomanda l'inserimento nel sistema delle informazioni sulla chiusura del focolaio non appena concluse le operazioni connesse allo stesso.

In merito alla esecuzione dell'indagine epidemiologica (i.e.) e della compilazione della scheda epidemiologica (s.e.) si richiama l'importanza di queste operazioni che risultano fondamentali sia per individuare le modalità e tempistiche di comparsa dell'infezione negli allevamenti e dei punti di criticità da approfondire e risolvere, sia per arrestare nel più breve tempo possibile la diffusione della malattia e gestire più efficacemente la chiusura del focolaio stesso. Al fine di individuare il più rapidamente possibile qualsiasi contatto a rischio, è necessario disporre delle informazioni utili a tal scopo, ai sensi del Reg 429/2016, art. 12 pertanto l'operatore e tutto il personale impiegato nell'allevamento devono fornire ogni elemento conoscitivo in proprio possesso ai fini della compilazione della s.e. Ogni reticenza o mancata collaborazione, così come il risultato della valutazione dell'efficacia delle misure di biosicurezza dell'allevamento, dovranno essere annotati nella stessa s.e. anche ai fini delle valutazioni finalizzate alla corresponsione degli indennizzi dei danni diretti e indiretti. Si raccomanda, inoltre, che a margine della compilazione della s.e. l'autorità competente valuti ed indichi la possibile e/o probabile origine dell'infezione, la tempistica della circolazione virale all'interno dell'azienda e le eventuali vie di diffusione dell'infezione al di fuori dell'azienda stessa.

Chiunque entri in allevamento, anche se solo nella "zona sporca", inclusi i veterinari ufficiali, i veterinari aziendali, i tecnici e non ultimi gli autotrasportatori di animali e di mangime, deve registrarsi sul registro di allevamento ricordando che ognuno è tenuto a fornire immediatamente, su richiesta

dell'autorità competente, il dettaglio degli allevamenti “visitati” almeno nel periodo di monitoraggio di cui all'allegato 2 del regolamento 687/2020 con indicazione, in particolare, del codice aziendale, targa automezzo utilizzato, motivo della visita, data e orario di ingresso in ordine cronologico. La mancata e/o ritardata comunicazione di queste informazioni sarà considerata come elemento di ostacolo alle attività di rintraccio e valutata come possibile fattore di diffusione di malattia infettiva e pertanto perseguibile ai sensi dell'art. 500 del CP.

Oltre all'inserimento dei PDF delle i.e. nel sistema SIMAN, prerequisito per la chiusura dei focolai, è essenziale che le informazioni in esse contenute siano riversate nel format appositamente dedicato nel sistema al fine di consentire una elaborazione dei dati più efficace. Fermo restando la valutazione epidemiologica di ciascuna indagine da parte degli OEVR si richiede al COVEPI presso l'IZS Abruzzo e Molise di Teramo in accordo con il CEREP di predisporre una elaborazione analitica dei risultati delle diverse i.e. da mettere a disposizione delle Regioni e dello scrivente Ministero.

In riferimento ai flussi dei campioni ed alle conferme di caso e focolaio di PSA, si specifica che per le positività nel selvatico e nel domestico rilevate dal laboratorio territorialmente competente nelle ZR 2 e ZR 3 non è necessaria la conferma da parte del CEREP. Viceversa per le positività nelle zone indenni, nelle ZR 1 e nelle Province in cui il virus viene rilevato per la prima volta nel selvatico o per la prima volta nel domestico, la conferma ufficiale deve essere eseguita dal CEREP (indipendentemente dalla eventuale precedente inclusione o meno della Provincia in zone di restrizione).

Raccomandazioni generali.

Su tutto il territorio nazionale si dispone che:

- ✓ nel caso in cui sia necessario l'ingresso di veicoli o persone negli allevamenti di suini, questo deve avvenire nel rispetto delle condizioni di biosicurezza previste dalla normativa vigente (es. utilizzo appositi DPI).

- ✓ il contatto diretto con gli animali allevati (ingresso in zona pulita) può avvenire esclusivamente se strettamente necessario e comunque nel rispetto delle misure di biosicurezza previste dalle vigenti norme.

- ✓ venga rispettato l'obbligo fondamentale da parte del Veterinario Ufficiale, del Veterinario libero professionista o di filiera di operare nel massimo rispetto delle condizioni di biosicurezza nell'effettuazione di ogni operazione, ivi inclusi i controlli e le operazioni di prelievo, nonché l'obbligo di pulizia e disinfezione dei veicoli e delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei suini dopo ogni utilizzo ed evitando l'accesso dei conducenti degli automezzi nell'area pulita dell'allevamento.

- ✓ ogni caso di aumento anomalo della mortalità e/o sintomi compatibili con un sospetto di PSA devono prevedere immediatamente l'applicazione delle misure previste dal Regolamento delegato (UE) 2020/687.

- ✓ è vietato l'ingresso negli allevamenti suini di mezzi agricoli utilizzati per attività non collegate in modo diretto all'attività di allevamento, se non previa e accurata disinfezione.

- ✓ chiunque entri in un allevamento, inclusi i trasportatori di animali, prodotti e mangimi, è tenuto a fornire, su richiesta della AC, lo storico ed il dettaglio degli allevamenti visitati nel periodo potenzialmente definito a rischio per ogni specifico caso, in particolare, codice aziendale, data ingresso, targa automezzo e motivo visita.

In aggiunta, nelle zone di restrizione si dispone che:

- ✓ i tecnici e i veterinari di fiducia che svolgono la loro attività all'interno delle zone di restrizione devono rispettare un periodo di “inattività” minimo di 48 ore prima di recarsi in allevamenti suini posti fuori ZR.

- ✓ venga garantita la separazione funzionale e gestionale (persone e mezzi) tra gli allevamenti da riproduzione e quelli da ingrasso presenti in ZR. Negli allevamenti presenti in ZR le filiere

devono garantire l'impiego di mezzi dedicati esclusivamente a tali ZR.

Si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Direttore Generale EX DGISAN
Ugo Della Marta*

Il Direttore Generale DGSA
Giovanni Filippini*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
Referenti Dott. Luigi Ruocco Direttore dell'Ufficio3 ex DGSAF – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it Dott.ssa F.Pacelli – f.pacelli@sanita.it